

Scheda misure pratiche

Zone e misure per la lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica*)



Chiunque sospetti la presenza di adulti o larve di *Popillia japonica* sul territorio cantonale deve notificarlo al Servizio fitosanitario cantonale: servizio.fitosanitario@ti.ch tel. 091 814 35 85 / 87



Cinque ciuffi pelosi bianchi su ogni lato

Due ciuffi pelosi bianchi più grandi nella parte posteriore



Zona infestata

Agno, Balerna, Bissone, Breggia (limitatamente alle sezioni di Morbio Superiore e Sagno), Brusino Arsizio, Caslano, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Croglio, Grancia, Lugano (limitatamente alle sezioni di Barbengo, Carabbia, Carona, Lugano, Pambio-Noranco e Pazzallo), Magliaso, Maroggia, Melano, Melide, Mendrisio, Monteggio, Morbio Inferiore, Morcote, Novazzano, Paradiso, Ponte Tresa, Pura, Riva San Vitale, Sessa, Stabio, Vacallo, Vico Morcote.

Zona indenne

Zona cuscinetto

Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bellinzona (limitatamente alle sezioni di Camorino, Pianezzo e Sant'Antonio), Bioggio, Breggia (limitatamente alle sezioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio e Muggio), Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Canobbio, Capriasca, Comano, Cureglia, Curio, Gambarogno, Gravesano, Isono, Lamone, Lugano (limitatamente alle sezioni di Brè, Bogno, Breganzona, Cadro, Castagnola, Certara, Cimadera, Cureglia, Davesco Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello e Villa Luganese), Manno, Massagno, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Muzzano, Novaggio, Origgio, Ponte Capriasca, Porza, Rovio, Sant'Antonino, Savosa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia.

● Zona infestata

MATERIALE VEGETALE

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato il trasporto al di fuori dalla zona infestata, a meno che non sia stato trinciato o sottoposto a un trattamento che offra sicurezza fitosanitaria comparabile e riconosciuto dal Servizio fitosanitario federale (SFF).
Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto e viene trasportato coperto.

● Zona cuscinetto

MATERIALE VEGETALE

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare materiale vegetale al di fuori del territorio comunale, a meno che non sia stato trinciato o sottoposto a un trattamento che offra sicurezza fitosanitaria comparabile e riconosciuto dal Servizio fitosanitario federale (SFF).
Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto e viene trasportato coperto.

● Zona infestata e ● Zona cuscinetto

COMPOSTAGGIO

A meno che non sia proveniente da impianti dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e setacciato, è vietato il suo trasporto:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

TERRA DI SCAVO

- È vietato trasportare i primi 30 cm di suolo scavati dai cantieri:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili delle deroghe da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale (autorizzazione al trasporto dopo analisi del suolo) oppure alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (trasporto in discarica e interrimento a 2 metri di profondità).

- I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo devono obbligatoriamente essere ripuliti dai resti di terriccio e di vegetali se:
 - lasciano la zona infestata;
 - si dirigono dalla zona cuscinetto verso la zona indenne.

PIANTE

- Divieto di movimentazione di piante con radici in terra o in substrato organico (compreso il tappeto erboso precoltivato):
 - al di fuori della zona infestata;
 - dalla zona cuscinetto verso la zona indenne.Il divieto non si applica:
 - a. alle ditte omologate al rilascio di passaporti fitosanitari a condizione che mettano in atto misure speciali (cfr. allegato 3 della Decisione generale concernente misure urgenti per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* nel Canton Ticino).
 - b. alle ditte (vivaisti, giardinieri e centri di giardinaggio) non omologate al rilascio di passaporti fitosanitari se in possesso di un'autorizzazione speciale rilasciata dal Servizio fitosanitario.
- Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano e/o commerciano vegetali sono tenute a:
 - a. sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri e informare tempestivamente il Servizio fitosanitario cantonale in caso di ritrovamento di individui di *Popillia japonica* o di danni riconducibili all'insetto;
 - b. fornire materiale informativo in formato cartaceo ai privati a cui vendono vegetali (aziende in zona infestata senza passaporto fitosanitario).